

Vigilanza, controllo, ormeggi

A partire dal mese di ottobre 2005 sono state trasferite alla DSA le attività relative a:

- vigilanza e controllo sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione e dalle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- cura dei servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 l. 84/94, in coordinamento con l'Autorità Marittima, e assegnazione degli accosti/ormeggi.

Tali attività si sono protratte per tutto il 2006.

Direzione Amministrazione e Affari Istituzionali**AREA AFFARI LEGALI**

Sono affidati all'Area Affari Legali in particolare i seguenti compiti:

- Gestione del contenzioso con il personale, con concessionari e con altri soggetti, con rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- Attività di supporto giuridico a tutte le strutture dell'Ente;
- Rapporti con i professionisti esterni;
- Gestione del flusso informativo interno in materia legale;
- Studi e pareri legali;
- Predisposizione atti normativi quali regolamenti/ordinanze/decreti
- Attività di Ufficiale Rogante nelle Aste Pubbliche e negli Atti Pubblici in genere;
- Gestione delle polizze assicurative dell'Ente.

Nel corso dell'anno 2006 l'Area Affari Legali è stata interessata da varie questioni in materia civile, amministrativa ed assicurativa.

ASSICURAZIONI

In campo assicurativo, non hanno subito sensibili variazioni i premi versati per le altre polizze accese nei precedenti esercizi, quali la polizza tutela giudiziaria, incendio all risks, incendio sede, furto, furto portavalori, elettronica, infortuni Presidente, infortuni cumulativa dirigenti e dipendenti, vita dirigenti, RC auto e motoscafo.

Si dà conto inoltre del rinnovo della polizza RC Patrimoniale con la Compagnia Assicuratrice Sindacato Lloyd's AFBeazley per la copertura assicurativa dell'Ente e dei componenti del Comitato Portuale, dei Revisori dei Conti, dei Dirigenti, del Segretario

Generale, del Legale interno ed Ufficiale rogante, del sostituto Ufficiale rogante, del Presidente della Commissione Gare e del personale Tecnico.

IL CONTENZIOSO LEGALE

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo e civile, si segnalano gli esiti delle seguenti vertenze in ambito:

A) amministrativo

B) civile

A) amministrativo

Nel corso del 2006 è iniziata la procedura di demolizione e sgombero di un deposito di liquidi alimentari dopo i vari pronunciamenti del Giudice Amministrativo di ambedue i gradi del giudizio favorevoli all'Ente. Per il recupero delle spese di demolizione e per gli altri crediti vantati dall'Ente portuale nei confronti del gestore del deposito, per un totale di € 60.492,78 l'Autorità Portuale di Venezia ha già attivato azione legale.

Si segnala inoltre l'instaurazione di un giudizio arbitrale tra l'Autorità Portuale di Venezia ed una società appaltatrice. Con contratto d'appalto rep. n. 30987 del 22 febbraio 2002 e successivi Atti Aggiuntivi, la Autorità Portuale di Venezia venivano affidati i lavori di costruzione del ponte d'attraversamento del Canale Industriale Ovest per il collegamento dell'area portuale con la direttrice stradale di Via dell'Elettricità al Porto Commerciale di Venezia, Sezione di Marghera; l'impresa appaltatrice assumeva i suddetti lavori per l'importo complessivo di € 15.121.781,67 e con la previsione di un tempo di esecuzione dei lavori pari a 800 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Sin dalla fase iniziale dei lavori l'impresa appaltatrice lamentava l'esistenza di circostanze ostative al regolare andamento degli stessi e nel tempo emergeva la necessità di stipulare cinque Atti Aggiuntivi per tener conto delle lavorazioni aggiuntive e delle varianti inserite in corso d'opera e di prorogare il termine di ultimazione dei lavori stessi in conseguenza di impedimenti e ritardi ad essa non imputabili.

In data 18 luglio 2005 veniva verbalizzata in contraddittorio l'ultimazione dei lavori e, a fronte delle numerose riserve sollevate dall'impresa, per complessivi € 9.200.805,30, veniva istruito il rituale procedimento di composizione bonaria delle riserve che tuttavia non aveva buon esito, in quanto le parti non raggiungevano un accordo in ordine ad una possibile soluzione transattiva delle vertenze.

Con domanda di arbitrato presentata nel febbraio 2006 la ditta conveniva in giudizio la scrivente Autorità per ottenere il risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti nella suesposta esecuzione dei lavori e nominava il proprio Arbitro. Con atto di designazione di arbitro notificato in data 8 maggio 2006 l'Ente provvedeva, quindi, a nominare l'Arbitro di propria elezione, eccependo l'infondatezza delle istanze avversarie e chiedendo a propria volta di condannare l'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni subiti per la ritardata esecuzione dell'opera in questione. I suddetti arbitri nominavano il terzo arbitro con funzioni di Presidente. Con verbale di costituzione del 20 luglio 2006 i suddetti arbitri dichiaravano di accettare formalmente l'incarico loro affidato con gli atti sopra riferiti e di costituire il Collegio Arbitrale con sede in Venezia. Il Collegio fissava poi i termini per il deposito delle prime e seconde memorie. Il giudizio è tuttora pendente.

B) civile

CONTENZIOSO CIVILE GIUDIZIALE

1) Si segnala l'instaurazione di contenzioso da parte dell'Autorità Portuale nei confronti di una società concessionaria per ottenere il recupero di crediti vantati dall'Ente. La ditta in questione era concessionaria di un'area demaniale marittima lungo via dell'Azoto a Porto Marghera (VE) nel periodo compreso tra il 1970 ed il 1978. Scaduta la suddetta concessione e sino al 1999 la scrivente Autorità emetteva atti provvisori volti a regolare l'occupazione dell'area; invero a partire dal 1999 la ditta continuava ad occupare l'area pur senza averne titolo e per questo motivo l'Ente avanzava legittime richieste di corresponsione di indennizzi maggiorati del 200 % per l'occupazione della suddetta area sine titolo.

Nel marzo 2001 l'Ente a fronte della protratta occupazione senza titolo dell'area, realizzatasi peraltro anche attraverso la costruzione abusiva di alcune opere in cemento armato, emetteva a titolo di indennizzo in sostituzione del canone annuo le corrispondenti

fatture, per un totale pari ad € 146.514,44, ad oggi rimaste insolute, ed ingiungeva alla società di procedere allo sgombero da persone e cose delle aree e pertinenze demaniali occupate. La scrivente Autorità a seguito dell'inottemperanza della concessionaria alla richiesta di sgombero dell'area, è stata costretta a procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 54 del cod. nav..

Successivamente al suddetto sgombero l'Ente era costretto a procedere alla bonifica dell'area occupata, degradata dall'attività di carpenteria pesante esercitata dalla ditta, nonché dai rifiuti speciali abbandonati in loco dalla stessa; inoltre la Direzione Tecnica dell'Ente provvedeva ad eseguire il consolidamento statico dell'edificio occupato in conseguenza di alcuni cedimenti differenziali delle fondazioni imputabili ad una costruzione abusiva in cemento armato effettuata dalla stessa ditta. In relazione a tutti i predetti crediti, la ditta concessionaria risultava inadempiente per una somma totale pari a € 248.367,00. I suddetti pagamenti sono stati più volte sollecitati dall'Ente con lettere rimaste prive di riscontro.

L'Ente decideva quindi di promuovere un'azione legale per recuperare i crediti vantati nei confronti della ditta concessionaria, mediante apposito atto di citazione avanti al Tribunale di Venezia per accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta e condannarla al pagamento della somma pari ad € 325.019,00 oltre agli interessi legali dovuti fino al giorno del saldo. Il predetto atto di citazione veniva notificato alle società concessionaria in data 21 marzo 2006 ed il contenzioso è tutt'ora pendente.

2) Si è chiuso il contenzioso iniziato da parte di una società nel gennaio 1985 la quale aveva notificato all'allora Provveditorato al Porto di Venezia atto di citazione con il quale si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia su ricorso presentato dallo stesso PPV in cui si ingiungeva alla medesima, in qualità di fideiussore di una terza società, ed a quest'ultima il pagamento in solido di lire 121.729.026, oltre agli interessi dovuti. Allo stesso tempo la ditta attrice aveva promosso azione di garanzia ex art. 1949 c.c. verso un proprio cliente. Con sentenza n° 1786/02 il Tribunale di Venezia condannava la società attrice al pagamento di lire 311.550.222, pari ad € 160.902,26, con esclusione dei maggiori interessi richiesti, a favore dell'Autorità Portuale di Venezia.

A parziale riforma della sentenza ed ai fini del pagamento dei predetti interessi il difensore dell'Ente, il 13 ottobre 2003 proponeva atto di citazione in appello avanti la Corte d'Appello di Venezia. Con sentenza n° 1496 del 4 ottobre 2006 la Corte ha accolto le istanze

del difensore dell'Ente, rovesciando la sentenza di primo grado ed affermando sia la legittimità degli interessi originari al tasso del 26% sia il diritto dell'Autorità Portuale agli interessi sugli interessi, condannando la società in questione a corrispondere all'Ente circa € 300.000,00, ivi compreso il concorso nelle spese legali.

3) Degna di nota è anche la vicenda relativa ad una società che citava in giudizio una società terminalista e l'Autorità Portuale di Venezia avanti il Tribunale di Venezia per chiedere il risarcimento dei danni subiti per i costi sostenuti in occasione delle soste avvenute nel 2001 a Venezia di due navi e quantificati in € 309.874,14, oltre agli interessi di legge. La prima udienza del processo si svolgeva presso il Tribunale di Venezia, e successivamente si tenevano due udienze presso il Tribunale di Genova per l'esame dei testimoni indicati dall'attrice. Il giudice concedeva un rinvio per consentire la formalizzazione di un accordo transattivo tra la società attrice e la terminalista. L'Ente si dichiarava disponibile ad abbandonare la causa a spese compensate purché la propria Compagnia Assicuratrice lo tenesse indenne dal pagamento di spese legali e giudiziali.

Nel giugno 2006 le parti hanno firmato atto di transazione nel quale la società attrice ha dichiarato di rinunciare ad ogni eventuale diritto verso l'Ente e APV ha accettato tale rinuncia; la parti hanno dichiarato la causa pendente estinta con spese di lite interamente compensate fra le stesse.

4) Si segnala infine un ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'Ente per ottenere il recupero dei crediti vantati nei confronti di un concessionario pari ad € 2.706.874,48.

Il Tribunale di Venezia ha accolto il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo avverso il quale la ditta, dopo aver pagato la somma di € 1.300.000,00, ha proposto opposizione. La prima udienza si terrà nel giugno 2007.

Recupero crediti a mezzo legale interno

Si segnala altresì il recupero da parte del legale interno all'Ente di alcuni crediti che ha portato ad introitare oltre € 230.000,00, in particolare:

Nell'ambito del contenzioso civile si segnala la conclusione della controversia sorta tra APV ed una banca a fronte del mancato pagamento da parte di quest'ultima di una fideiussione pari a L. 200.000.000, a garanzia del pagamento posticipato da parte di una società del corrispettivo di operazioni portuali, eseguite a beneficio degli utenti del porto. A fronte del suddetto diniego al pagamento da parte della banca, l'Autorità Portuale otteneva, nel febbraio 1988 dal Presidente del Tribunale di Venezia, un decreto ingiuntivo per la somma capitale di L. 350.000.000 (€ 180.759,81), oltre interessi e spese. Avverso tale ingiunzione veniva proposta opposizione, contestando in fatto e in diritto l'istanza avanzata, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni domanda proposta.

Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza che accoglieva l'opposizione della banca e revocava il decreto ingiuntivo; la pronuncia in questione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia che respingeva il ricorso presentato dall'Autorità Portuale. Quest'ultima proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione che cassava, con sentenza depositata il 4/7/2003, la pronuncia della Corte d'Appello per carenza nella motivazione e rinviava ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, per la prosecuzione del giudizio.

Il giudizio non veniva riassunto nei termini di legge dalla Banca. L'Autorità Portuale di Venezia, a mezzo del suo legale interno, agiva pertanto in giudizio al fine di ottenere dal Tribunale di Venezia l'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo. In data 21/6/2005 il difensore dell'Ente notificava alla banca atto di precetto con il quale si richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 373.836,04, pari all'importo in linea capitale garantito (€ 180.759,81), oltre agli interessi ed alle spese legali.

Nelle more del processo le parti sono addivenute ad una soluzione bonaria della vertenze, in base alla quale la Banca ha versato all'Autorità Portuale di Venezia la somma di € 195.759,81, di cui Euro 5.900,00 quali spese di registrazione del decreto ingiuntivo e € 9.100,00 a titolo di contributo spese legali relative ai procedimenti esecutivi promossi ed ai giudizi di opposizione a precetto in Napoli ed in Torino. Con il versamento sopra indicato, si è inteso definire ogni questione originata dalla predetta garanzia; a tale proposito, infatti, i giudizi di esecuzione promossi si devono intendere abbandonati e comunque rinunciati a tutti gli effetti di legge.

In relazione ad un sinistro occorso nel 2004, causato dal rovesciamento di una gru che ha provocato danni alle strutture di una banchina a Porto Marghera, l'Autorità si è vista

obbligata a procedere all'escussione della polizza fidejussoria accesa costituita a garanzia di tutte le spese per la riparazione del danno cagionato al patrimonio demaniale per un importo pari a € 17.847,00.

Infine due crediti nei confronti di società debtrici sono stati recuperati attraverso l'istruzione di procedure monitorie che hanno visto l'emissione di due decreti ingiuntivi da parte del Tribunale con il conseguente recupero di circa € 8.963,49 e circa € 9.669,62 mediante sottoscrizione dei rispettivi atti di ricognizione del debito e pagamento dell'importo dovuto.

SINISTRI

Nel corso dell'anno 2006 si sono chiuse 8 pratiche relative al recupero di somme dovute a titolo di risarcimento danni a favore dell'Autorità Portuale di Venezia a seguito di sinistri occorsi alle strutture dell'Ente per circa € 440.000,00 per danni in genere cagionati da navi alle banchine, alle bitte, alle briccole, ai punti luminosi.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRIVACY

L'Area, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 34, comma 1, lettera g) del DLGS 196/2003, ha predisposto l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Ente, che delinea il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche per il trattamento dei dati personali effettuato dall'Autorità Portuale di Venezia. In esso, conformemente a quanto prescrive il punto 19. del Disciplinare tecnico, allegato sub b) al Dlgs 196/2003, si forniscono idonee informazioni riguardanti l'elenco dei trattamenti di dati personali, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati, l'analisi dei rischi che incombono sui dati, le misure già adottate e da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, le procedure da seguire per il controllo sullo stato della sicurezza ecc. A tale fine sono state predisposte lettere di nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali, attribuendo loro incarichi di ordine organizzativo e direttivo, del responsabile per la sicurezza, col compito di progettare, realizzare e mantenere in efficienza le misure di sicurezza, le lettere di

conferimento del ruolo di incaricato del trattamento dei dati personali a tutti i dipendenti A.P.V. da parte dei responsabili del trattamento contenenti istruzioni in merito alla sicurezza dei dati.

Sono stati altresì predisposti i vari documenti in tema di privacy degli enti pubblici, di informative ai dipendenti, a collaboratori esterni autonomi titolari, a soggetti con cui si hanno contatti commerciali (es. clienti, fornitori etc.), e le dichiarazioni di consenso che l'Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo dell'Ente deve ottenere da coloro che richiedono accesso nell'area Portuale.

QUESTIONI GIURIDICHE

Tra le questioni di studio degne di nota che sono state affrontate si segnalano:

L'Area si è occupata, in stretta collaborazione con la Direzione Istruzione della Regione Veneto di redigere l'atto costitutivo e statuto dell'Associazione "Accademia del Mare di Venezia", nella quale risultano quali associati fondatori la Regione Veneto, la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Provincia di Venezia, l'Autorità Portuale di Venezia e la CCIAA di Venezia. Nelle intenzioni dei fondatori la suddetta Accademia dovrà costituire un centro di eccellenza per le attività di istruzione, di formazione, di ricerca e innovazione, nonché di attività di promozione collegate direttamente al settore marittimo

L'Area si è occupata di aggiornare tutte le Direzioni dell'Ente tramite invio settimanale di e-mails informative, circa le novità legislative dottrinali e giurisprudenziali succedutesi nel corso del 2006. In particolare, la suddetta Area ha aggiornato le strutture dell'Ente su:

- la c.d. legge Finanziaria 2006 e relativi commenti dottrinali;
- il DPR n° 184/2006 recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Bersani n° 223 del 4 luglio 2006, successivamente convertito con legge n° 248 del 4 agosto 2006, recante disposizioni urgenti per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica, il rilancio economico e sociale, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L'Area, in conformità a quanto prescritto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo ed il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 in materia di accesso ai documenti amministrativi, si è inoltre occupata di redigere la bozza di Regolamento interno dell'Ente che reca la disciplina del procedimento amministrativo e dell'accesso alla documentazione amministrativa dell'Autorità. Il suddetto Regolamento è in corso di approvazione ed emanazione.

L'Area si è altresì interessata alla questione giuridica dell'affidamento d'incarichi esterni da parte di pubbliche amministrazioni (in particolare, incarichi di studi e consulenza), analizzando in particolare le condizioni di ammissibilità (adeguata motivazione, inesistenza di personale interno adatto a svolgere l'incarico, eccezionalità ed temporaneità dell'incarico), tutto ciò alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti.

L'Area, infine, in stretta collaborazione con la Direzione Tecnica e l'Area Ambiente, ha altresì curato la redazione delle convenzioni stipulate in data 3 novembre 2006 tra Autorità Portuale di Venezia e la società Nethun S.r.l. in merito all'affidamento a quest'ultima dei servizi d'interesse generale di vigilanza ai varchi, di riscaldamento dei fabbricati, di distribuzione di energia elettrica e di servizio idrico al Porto di Venezia nonché le attività di carattere ambientale e tecnico.

Le suddette convenzioni disciplinano il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2008.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI AMIANTO

Si segnala infine che continuano a pervenire all'Ente richieste di risarcimento da parte di eredi di lavoratori deceduti per varie forme di malattia asseritamente causate dall'esposizione ad amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale. Mentre alcune richieste sono ancora in fase pre-contenziosa (richiesta di conciliazione avanti la Commissione Provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di

Venezia), altre sono già radicate avanti il Tribunale di Venezia ed hanno visto già l'assunzione di testimonianze in sede istruttoria, altre ancora si ritiene verosimile possano essere parimenti avanzate in futuro. Le istanze sono svolte nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali e dell'Autorità Portuale di Venezia che, all'epoca dei fatti si configurava come l'unico soggetto cui era devoluta la gestione delle operazioni portuali. Ora, se da un lato l'Ente sta articolando la propria difesa nella fase processuale, per il tramite dei legali incaricati di trattare la delicata questione in giudizio, nel senso di valorizzare alcune circostanze di fatto quali, ad esempio l'obbligatorietà dell'Ente portuale di provvedere alla movimentazione della merce e la non conoscibilità all'epoca del rischio sulla salute dei lavoratori causato dall'esposizione ad amianto, dall'altro appare agevole per i ricorrenti provare il nesso causale tra il decesso avvenuto e la frequente esposizione ad ambienti nei quali veniva movimentato amianto, stante la circostanza che la pericolosità dell'amianto successivamente manifestatasi è stata sancita dall'ordinamento sia attraverso l'emanazione di norme per disciplinarne la lavorazione, sia con il riconoscimento di provvidenze ai lavoratori esposti all'amianto.

Giova peraltro evidenziare che i fatti sui quali i ricorrenti fondano le proprie pretese risalgono al periodo previgente la legge 84/94 nel quale, come sopra rappresentato, l'Ente portuale era ex lege tenuto a sbarcare, imbarcare e movimentare l'amianto, di talché appare ragionevole sostenere che gli oneri suddetti dovranno eventualmente far carico allo Stato e non già all'Autorità Portuale, rientrando gli stessi tra i debiti pregressi dei cessati enti portuali.

AREA AFFARI GENERALI

Sono affidati all'Area Affari Generali in particolare i seguenti compiti:

- Segreteria Comitato Portuale e predisposizione documentazione e atti formali;
- Gestione Protocollo Elettronico: smistamento corrispondenza, tramite procedura informatica;
- Servizi ausiliari, automezzi di servizio e commessi;
- Numerazione, distribuzione ed archiviazione atti ufficiali dell'Ente;

- Coordinamento relazioni industriali riguardanti le imprese ed i servizi portuali;
- Coordinamento attività relative alle società partecipate.

Protocollo Elettronico

Dal 1° gennaio 2006 è stato attivato il nuovo Protocollo Elettronico dell'Ente, relativo alla classificazione, copia informatica, smistamento ed archiviazione della posta in entrata ed alla classificazione della posta in uscita, progettato con procedura informatica.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31 dicembre 2006)

L'Area Affari Generali ha inoltre seguito l'andamento delle società e dei consorzi partecipati dall'Ente:

•APVInvestimenti S.p.A. (100 %) e collegate:

- Porto di Venezia Servizi S.r.l. >
> Fusione in "Nethun S.r.l."
- Teleporto Adriatico S.r.l. >
- Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A.
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
- SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.
- Interporto di Venezia S.p.A.
- Venice Yacht Pier S.r.l.
- Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.
- In. Venice S.r.l.

•Autovie Venete S.p.A. (0,038 %)

•Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (53,20 %)

•CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale (86,12 %)

- Venezia Logistics S.c.a.r.l. già Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Province di Venezia e Treviso S.c.a.r.l. (4,28%)
- Consorzio Venice Maritime School (31 %)

AREA LAVORO PORTUALE

Sono affidati all'Area Lavoro Portuale in particolare i seguenti compiti:

- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione di impresa portuale;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per la fornitura di servizi portuali;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per l'esercizio di attività collaterali alle attività portuali di deposito e manipolazione di merci;
- Valutazione economico-finanziaria piani d'impresa;
- Segreteria Commissione Consultiva Locale;
- Tenuta Registri delle imprese autorizzate e dei lavoratori operanti in porto;
- Vigilanza sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione;
- Verifiche sulla corretta applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nei confronti dei lavoratori appartenenti all'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- Procedure per l'operatività di imprese portuali non concessionarie;
- Verifica dello stato operativo delle imprese portuali autorizzate;
- Valutazione ex ante e ex post dei piani di investimento delle imprese terminaliste in collaborazione con le altre direzioni;
- Vigilanza e controllo attività delle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- Coordinamento servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 Legge 84/1994;
- Procedure inerenti l'affidamento ed il controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 84/1994.

La Legge 30 giugno 2000, n° 186, riguardante *"Modifiche alla Legge 28 gennaio 1994, n° 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo"*, ha modificato la normativa riguardante il lavoro portuale, soprattutto attraverso l'individuazione dell'impresa di cui al comma 2 dell'articolo 17 e la regolamentazione della fornitura dei servizi portuali. Successivamente, la Legge 8 luglio 2003, n° 172, concernente *"Disposizioni per il riordino ed il rilascio della nautica da diporto e del turismo nautico"* ha novellato, in parte, il settimo comma dell'art. 18 della Legge n° 84/1994, introducendo la possibilità per le imprese portuali concessionarie, dietro motivata richiesta, di affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi del solo art. 16, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

Le modifiche normative hanno pertanto comportato l'aggiornamento e l'emanazione di apposite Ordinanze che disciplinano localmente quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 della Legge 84/1994, ovvero:

- ✓ *l'esercizio da parte di imprese di attività portuali per conto proprio o di terzi;*
- ✓ *l'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale. Deroga transitoria per le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico;*
- ✓ *l'esercizio diretto di operazioni portuali da parte del vettore marittimo o impresa di navigazione o del noleggiatore (navi in auto-produzione);*
- ✓ *l'esercizio alla fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994;*
- ✓ *l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/1994;*
- ✓ *la possibilità per le imprese portuali concessionarie di affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, dietro motivata richiesta.*

Per disciplinare alcuni settori di attività si è reso opportuno, in special modo nel corso degli ultimi due anni, procedere attraverso un rigoroso percorso concertativo, perseguendo l'obiettivo della massimizzazione del consenso da parte di tutte le parti sociali interessate prima di procedere all'applicazione delle novità riguardanti la materia del lavoro portuale.

Ciò ha comportato un costante impegno dell'Autorità Portuale in un'intensa attività di condivisione delle soluzioni applicative maggiormente adattabili alle esigenze tipiche dello scalo veneziano, attività realizzata attraverso riunioni periodiche di organismi tecnico-consultivi (c.d. "Tavolo delle Regole", poi "Tavolo del Lavoro Portuale" per complessive 8 riunioni nel 2005, 18 riunioni nel 2006 e 5 riunioni nei primi due mesi del 2007) sfociate negli accordi del 19 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006, tuttora in vigore.

Per effetto della sopra menzionata riorganizzazione del lavoro portuale nello scalo di Venezia, si è operato un conseguente ribilanciamento nella tipologia di autorizzazioni a vario titolo rilasciate nel corso degli ultimi anni.

In particolare, a partire dal mese di marzo del 2006 e con l'inizio del periodo sperimentale conseguente agli accordi del 19 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006, si è dato avvio alla possibilità di terziarizzare alcuni segmenti di ciclo operativo in favore di imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 Legge 84/1994, comportando l'incremento del numero di autorizzazioni per impresa portuale non concessionaria (nel 2003 era stata autorizzata una sola impresa, anche se poi non operativa) ed il contestuale "svuotamento" delle attività legate alla movimentazione orizzontale/verticale della merce precedentemente contemplate nel settore dei servizi portuali dall'Ordinanza n° 127/2001.

Alla luce delle citate innovazioni normative di cui alla Legge 8 luglio 2003, n° 172 ed a quanto previsto dai citati accordi del dicembre 2005 e 10 gennaio 2006 è stato ritenuto necessario provvedere ad una riformulazione dell'intera disciplina riguardante il lavoro portuale. Gli interventi hanno riguardato, soprattutto, l'aggiornamento della disciplina inerente la fornitura di servizi portuali, ora disciplinata dall'Ordinanza n° 248/2006, l'aggiornamento delle attività esercitate in porto oggetto di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione, disciplinate dall'Ordinanza n° 210/2005 ed, inoltre, l'emanazione di una apposita Ordinanza (n. 231/2006) che consente l'affidamento ad imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994 dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo delle imprese portuali concessionarie.

Infine, è stata emanata l'Ordinanza n° 211, concernente l' "Istituzione di una commissione paritetica ai fini della valutazione dei casi anomali segnalati in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo", in parte affidata alle risultanze della concertazione avviata con il Tavolo del lavoro portuale.

Inoltre, nel corso dell'anno 2006 l'Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche, concernenti il rispetto, da parte delle Società/Ditte autorizzate alla fornitura di servizi portuali, del trattamento normativo/retributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti. Nel contempo sono state pure effettuate delle verifiche nei confronti delle medesime Società/Ditte in merito alla loro effettiva attività svolta in ambito portuale per conto delle imprese portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994.

Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2006 le Società/Ditte fornitrici di servizi portuali (autorizzate ex Ord. 248/2006), le quali forniscono servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali alle imprese ed agli stabilimenti sono 21.

Vig. Serenissima S.c.a.r.l.	SIAP S.p.A.
Ri.For. S.r.l.	Ser. Mec. Nisato S.r.l.
Full Port So. Coop.	Team Terminal S.r.l.
Favaretto Autotrasporti	Pastrello Autotrasp. S.r.l.
Mandruzzato S.r.l.	Gruppo Masiero Sped.
I.C.E.M. S.c.a.r.l.	Servizi Portuali S.r.l.
Nuova Bordenca S.r.l.	Crepaldi S.r.l.
C.A.R.V. Consorzio	In.Te.Se. S.r.l.
FAGIOLI S.p.A.	G.S.P. Serv. S.c.a.r.l.
F.Ili Guadagnin S.r.l.	B.M. Service S.r.l.
Porto Industriale S.r.l.	

Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994

Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono ancora vigenti le Ordinanze n° 73/1999 e n° 74/1999 riguardanti rispettivamente “l'autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi” e “l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale”.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di